

- (5) Lo Stato d'Israele ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19, che attualmente comprendono Comirnaty e Spikevax.
- (6) Lo Stato d'Israele ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.
- (7) Lo Stato d'Israele ha inoltre informato la Commissione che accetta i certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE a norma del regolamento (UE) 2021/953.
- (8) Lo Stato d'Israele ha inoltre informato la Commissione che accetta i certificati di vaccinazione e non applica restrizioni di viaggio per persone cui siano stati somministrati vaccini che hanno ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio in tutta l'UE a norma del regolamento (CE) n. 726/2004.
- (9) Lo Stato d'Israele ha altresì informato la Commissione che accetta i certificati di test per la COVID-19 basati su test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT) (ad esempio mediante reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa, RT-PCR) rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE. Tuttavia, lo Stato d'Israele indica che tutti i viaggiatori, compresi quelli che esibiscono risultati di test locali, devono sottoporsi nuovamente a un test NAAT (ad esempio RT-PCR) all'atterraggio dell'aereo, precisando che un test effettuato prima del volo non esenta da alcuna restrizione di viaggio tranne dal divieto d'imbarco. Inoltre, Israele non accetta test antigenici rapidi.
- (10) Lo Stato d'Israele ha inoltre informato la Commissione che, alla verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi contenuti saranno trattati solo per verificare e confermare lo stato del titolare per quanto riguarda la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione, e non saranno conservati successivamente.
- (11) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele in conformità del sistema «Ramzor» devono essere considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
- (12) I certificati COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele in conformità del sistema «Ramzor» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.
- (13) Affinché la presente decisione sia operativa, lo Stato d'Israele dovrebbe essere collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
- (14) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.
- (15) Alla luce della necessità di collegare quanto prima lo Stato d'Israele al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele in conformità del sistema «Ramzor» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

